Civile Ord. Sez. 1 Num. 32334 Anno 2019
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MARULLI MARCO
Data pubblicazione: 11/12/2019

sul ricorso 22500/2018 proposto da:

Francisku Batathuruge Rohitha Jayalath, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

contro

Prefettura di Napoli

- intimato -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2019 dal cons. dott. Marco Marulli.

Ord. 3920 / 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Francisku Batahuruge Rohitha Jayalat, cittadino cingalese, ricorre a questa Corte avverso l'epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Napoli e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell'omesso esame di un fatto decisivo non avendo il decidente accertato se il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, lingue nelle quali il provvedimento gli era stato comunicato, e ciò malgrado nel ricorso si fosse evidenziata la sconoscenza di entrambi gli idiomi e non fosse per contro giustificabile, in considerazione delle dimensione della comunità cingalese, il fatto che l'amministrazione non disponesse di interpreti idonei; 2) della violazione dell'obbligo motivazionale, non avendo il decidente congruamente motivato la convinzione circa la conoscenza da parte del ricorrente della lingua inglese; 3) della violazione degli artt. 2, 3, 13 e segg., 24 e 97 e segg. Cost. e dell'art. 13, comma 7, d.lg. 286/1998 non contenendo il provvedimento impugnato alcuna indicazione in ordine alle ragioni preclusive della traduzione del provvedimento nella lingua del ricorrente; 4) della violazione della direttiva rimpatri, posto che il Prefetto avrebbe potuto rilasciare nella specie un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e/o per altri motivi; 5) della violazione dell'art. 97 Cost., delle disposizione in tema di trasparenza amministrativa e del diritto di difesa, nonché dell'eccesso di potere e dell'illogicità della motivazione che inficiano il provvedimento amministrativo oggetto di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è infondato.

Non sussiste per vero nella specie il denunciato vizio motivazionale, posto che il provvedimento impugnato, dandosi cura di esaminare *ex professo* il rilievo, qui nuovamente esplicitato, ha inteso, rimarcare a conforto della sua non conducenza, il fatto che il ricorrente dimorasse in Italia dal 2014 e fosse perciò verosimilmente in grado quantomeno di comprendere la lingua italiana, esternando in tal modo un giudizio che, oltre a godere di puntuale riscontro in diritto (Cass., Sez. I, 31/01/2019, n. 2953) ed essere ulteriormente corroborato in fatto da quanto lo stesso ricorrente riferisce nell'*incipit* del ricorso circa l'attività di cameriere svolta da quella data, comprova la compiuta disamina del fatto e svuota perciò la deduzione di ogni apprezzabile consistenza.

3. Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono inammissibili.

Il giudice di pace ha respinto il rilievo di cui al primo motivo sulla base della considerazione che, oltre ad essere redatto in lingua inglese, il decreto di espulsione opposto era stato predisposto anche nel testo italiano osservando al riguardo che era perciò verosimile che, tenuto conto della protratta permanenza nel nostro paese, il ricorrente fosse divenuto in grado di comprendere la lingua italiana.

Poiché in tal modo risultano soddisfatte le finalità difensive della cautela, ne discende che il ricorrente non ha interesse a far valere le declinate censure dato che la comprensione del contenuto del provvedimento sottesa alle circostanze dianzi riferite lo poneva ugualmente nella condizione di esercitare compiutamente le proprie difese.

4. Il quarto motivo è inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorrente non formula, nell'illustrazione del motivo, alcuna osservazione critica pertinente al *decisum*, limitandosi unicamente ad esternare solo il proprio disaccordo sugli esiti del procedimento amministrativo, sicché la doglianza risulta conseguentemente priva del necessario requisito di specificità per gli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

5. Il quinto motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta un ampio ventaglio di violazioni, ma la loro declinazione non va oltre la mera enunciazione di principio, sicché, come per il precedente motivo, anche la doglianza *de qua* si appalesa priva di specificità ed imperscrutabile come tale al sindacato di questa Corte.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale